

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

È costituita una Società per Azioni denominata:

"MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A."

Art. 2

La Società ha sede in Assago (MI).

Il domicilio di ogni Azionista per quel che concerne i rapporti con la Società è quello risultante dal libro Soci.

Art. 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso alla deliberazione, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato.

OGGETTO SOCIALE

Art. 4

La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Serravalle Milano, dell'Autostrada Tangenziale Ovest di Milano, dell'Autostrada Tangenziale Est di Milano dell'Autostrada Tangenziale Nord di Milano, e di altre autostrade o tratti di esse.

La Società inoltre può costruire e gestire infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali nonché le relative adduzioni.

La Società, inoltre, in relazione all'oggetto sociale sopra specificato, può promuovere, attuare e sviluppare:

1. attività di studio, consulenza, assistenza tecnica e progettazione;
2. l'acquisizione, qualunque ne sia la modalità, e la commercializzazione di brevetti, knowhow, impianti, tecnologie, servizi informatici, telematici a valore aggiunto;
3. le attività di commercializzazione di beni e servizi;
4. i servizi, anche informativi ed editoriali, a beneficio dell'utenza;
5. attività dirette all'utilizzazione economica delle pertinenze autostradali ivi compresa la rete di telecomunicazioni;



il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e con esclusione dello svolgimento di attività professionali protette.

Essa può compiere, in Italia ed all'Estero, tutte le attività industriali, commerciali ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Società, purché sia funzionale allo scopo sociale e nei limiti consentiti dalla legge, con esclusione pertanto di attività finanziarie nei confronti del pubblico, potrà:

- a) acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società, enti, consorzi ed associazioni anche temporanee aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio;
- b) prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di enti e società controllanti, controllate, collegate o partecipate, così come potrà concedere finanziamenti, anche subordinati, a società controllanti, controllate, collegate o partecipate.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale è determinato in euro 93.600.000 (novantatremilioni seicentomila) suddiviso in n. 93.600.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi dalle azioni già emesse; in caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il riparto del capitale tra i Soci fondatori, fatto in occasione della costituzione della Società, non è in alcun modo vincolante per essi in caso di aumento di capitale.

Art. 6

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

Le azioni interamente liberate sono nominative.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

ASSEMBLEE

Art. 7

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In deroga al comma precedente, l'Assemblea potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione (che dovrà in tal caso avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima) nel caso in cui la prima andasse deserta.

L'Assemblea è valida tuttavia anche se non preceduta dall'avviso di convocazione, quando sia presente oltre all'intero capitale sociale, la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 8

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni Azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro soggetto nei limiti previsti all'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata, a maggioranza semplice dalla Assemblea stessa fra gli azionisti presenti. Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina un Segretario anche non Azionista e occorrendo due scrutatori tra gli azionisti ed i Sindaci presenti.

Nell'Assemblea straordinaria e nei casi in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno il verbale è redatto dal Notaio.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a votazione palese.

Art. 12

Sono riservate al voto dell'Assemblea le deliberazioni e le nomine di cui agli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 13 in ordine alla nomina degli Amministratori.

Spetta inoltre all'Assemblea autorizzare, anche ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile, sui seguenti argomenti:

- a) acquisto di nuove partecipazioni in società di capitali ed esercizio del diritto di opzione e prelazione in partecipazioni già acquisite;
- b) alienazione totale o parziale di partecipazioni già in essere;
- c) conferimenti di rami di azienda ad altre società.

L'Assemblea può determinare una somma massima che il Consiglio di Amministrazione potrà destinare a erogazioni liberali nel corso dell'esercizio, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione renderà conto all'Assemblea delle elargizioni effettuate nell'esercizio precedente.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 13

La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette Amministratori, nominati in conformità alle disposizioni del presente articolo.

In caso di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio di Amministrazione, si procederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

La composizione del Consiglio di Amministrazione - sia in sede di nomina, che di sostituzione dei suoi componenti - deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi.



Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto di nomina, non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile in materia. Dopo l'insediamento del Consiglio di Amministrazione o la nomina di un nuovo Amministratore, il Consiglio dà atto, in base ad apposite dichiarazioni all'uopo rilasciate da ciascun consigliere e tenuto conto delle informazioni eventualmente ad esso pervenute, del possesso dei suddetti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché della insussistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza in capo a ciascun Amministratore.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede legale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana dal Presidente del Consiglio, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da altro Amministratore designato a maggioranza dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

La convocazione si fa mediante avviso inviato ai Consiglieri e Sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno.

In caso di urgenza potrà essere convocato anche telegraficamente o a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno 24 ore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente, si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato tutto ciò che dalla Legge e dallo statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Esso pertanto, può svolgere ogni attività ordinaria e straordinaria purché essa non prevarichi in nessun modo le competenze dell'Assemblea, richiamate dall'articolo 12 dello statuto.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 16

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla delibera di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. La rappresentanza della Società spetta anche al Direttore Generale, ai Direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANI DELEGATI E COMPENSI AMMINISTRATORI

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, nomina nel proprio seno un Presidente e può nominare un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nei limiti di legge, ed escluse altresì le attività per le quali il presente statuto prevede la preventiva autorizzazione assembleare; può inoltre nominare uno o più direttori generali, determinandone funzioni e poteri.

Il Consiglio nomina un segretario che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18

La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I componenti del Collegio Sindacale sono così nominati:

- un Sindaco effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che assume le funzioni di Presidente;
- un Sindaco effettivo nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 3 secondo comma, n. 2 della legge 28 aprile 1971 n. 287;
- i restanti Sindaci effettivi e supplenti liberamente nominati dall'Assemblea.

La composizione del Collegio deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi – sia con riguardo ai membri effettivi, sia con riguardo ai membri supplenti – così da consentire l'osservanza delle regole anche in caso di sostituzione dei componenti.

L'Assemblea determina la retribuzione annuale per l'intero periodo della durata in carica del Collegio Sindacale. È fatto divieto di corrispondere ai Sindaci gettoni di presenza.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 19

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, sulla base delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

La retribuzione annuale del revisore o della società di revisione deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 20

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge sarà compilato il Bilancio che sarà sottoposto, con la relazione del Consiglio di Amministrazione, all'approvazione dell'Assemblea, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 21

Gli utili netti, dopo le assegnazioni a riserva legale, saranno ripartiti alle azioni salvo che l'Assemblea disponga diversamente.

In presenza delle condizioni e dei presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 22

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione ed i poteri del o dei liquidatori.

Art. 23

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Firmato Angelo Busani

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme al documento allegato con lettera "D" all'atto ai miei rogiti in data 28 luglio 2022, repertorio n. 55413/25725 registrato a Milano 1 in data 1 agosto 2022 al numero 68018 serie 1T, fatta avvertenza che la parte omessa non contraddice od altera quella trascritta.

Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina 2, il giorno 2 agosto 2022.